

**ACCORDO TRA
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE E LA
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR DI SANTENA.**

TRA

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte (di seguito definito "U.S.R."), CF. 97613140017 con sede in Torino corso Vittorio Emanuele II, 70, nella persona del Direttore Generale, dottor. Fabrizio Manca, nato a Cagliari il 17 gennaio 1964;

E

La Fondazione Camillo Cavour di Santena (di seguito definita "Fondazione"), C.F. 82004870018 - P.I. 04776530018, con sede in piazza Visconti Venosta, 2 a Santena nella persona del Presidente Marco Daniele Boglione nato a Torino il 9 maggio 1956;

PREMESSO

- che tra le funzioni dell'U.S.R. indicate all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. (Decreto n. 920)" è previsto "...Formazione iniziale degli insegnanti [...] Formazione ed aggiornamento, in servizio, dei dirigenti scolastici, del personale docente e del personale ATA";
- che la Fondazione ha lo scopo di promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell'opera del Conte Camillo Benso di Cavour e dei suoi insegnamenti, di valorizzare il Polo cavouriano e di ricordare, promuovere e valorizzare il concetto di Unità d'Italia come valore fondante del nostro Paese, attraverso un'azione non solo rivolta al ricordo storico, ma come occasione per ragionare sul percorso fatto finora e sulle prospettive per il futuro del nostro Paese anche in ambito europeo ed internazionale;
- che la Fondazione e l'U.S.R. collaborano da anni con diversi progetti nazionali e internazionali;
- che l'interazione tra la Fondazione e l'U.S.R. potrà comportare importanti e reciproci vantaggi nella formazione del personale della scuola con possibile coinvolgimento delle classi in percorsi didattici.

VISTO

- l'art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare l'azione europea volta a favorire e ad integrare l'azione degli Stati Membri per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, nonché gli scambi culturali non commerciali;
- l'art. 9 della Costituzione italiana che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- il decreto legislativo n. 60 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta all'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015 e relativo alla promozione e diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, nonché al sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge n. 59 del 1997;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'art. 1 comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'educazione formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento,

- sulla base delle priorità nazionali indicate dal PNFD;
- la Nota del Ministero dell'Istruzione DGPER n. 37467 del 24 novembre 2020 avente per oggetto "Formazione docenti in servizio a.s. 2020-21;
 - il Protocollo già intercorso detto: Protocollo d'Intesa per l'attuazione e la diffusione nelle Istituzioni Scolastiche piemontesi del Progetto "Alla scoperta e ri-scoperta della nostra storia", firmato il 15 febbraio 2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente accordo tra le parti (di seguito denominato, "accordo") disciplina la collaborazione tra le parti per avviare, interventi sinergici e coordinati finalizzati a promuovere, in chiave educativa e formativa, presso le istituzioni scolastiche e/o le reti di scuole del Piemonte, e il Polo Cavouriano come centro culturale, turistico, museale, ambientale e didattico a livello nazionale ed europeo.

La collaborazione fra le due istituzioni potrà assumere forme differenti, di volta in volta concordate, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Essa potrà comunque prevedere:

- attività di aggiornamento dei docenti finalizzate all'insegnamento attivo della storia, delle arti, e dell'educazione civica e ambientale;
- progetti didattici rivolti a tutti gli studenti e percorsi formativi specifici di apprendimento in situazione per gli studenti, allo scopo di migliorare la qualità degli apprendimenti e rafforzare le competenze trasversali di cittadinanza e di orientamento
- la costituzione di gruppi di lavoro per progetti, studi e ricerche sulle tematiche di interesse comune;
- la realizzazione di mostre, convegni, seminari, pubblicazioni;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- la prestazione di consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici.

La Fondazione si impegna a:

- fornitura di documenti archivistici e librari e il supporto del personale e dei collaboratori della Fondazione per l'elaborazione di qualsiasi elaborato.
- offerta di tirocini e stage nel Polo Cavouriano;
- garantire la massima diffusione dei contenuti del presente atto e dei suoi risultati progressivi, attraverso le proprie strutture territoriali, allo scopo di favorire possibili sinergie finalizzate alla realizzazione dei percorsi progettuali e degli eventi attivati intorno ad esso;

L'U.S.R. si impegna a:

- sensibilizzare, nel rispetto della loro autonomia, le istituzioni scolastiche sulle iniziative promosse dall'Accordo;
- favorire la costituzione di reti tra le scuole aderenti per una maggiore efficacia del raggiungimento degli obiettivi;
- promuovere e diffondere le iniziative gratuite;
- promuovere e diffondere le visite al Polo Cavouriano alle Istituzioni scolastiche;

- fornire consulenza per la stipula di convenzioni relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

A tale scopo la Fondazione e l'U.S.R. si impegnano a definire di comune accordo programmi di attività, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte concordate preventivamente con le reti di scuole/le istituzioni scolastiche.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte per lo svolgimento delle attività concordate.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di n. 5 anni scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

Art. 4 – PROROGA

La presente convenzione potrà essere rinnovata, per una durata uguale a quella stabilita nel precedente art. 3 o per il tempo stabilito dalle parti, previa intesa tra le parti anche attraverso scambio di lettere entro sei mesi prima della scadenza.

Art. 5 – RECESSO

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante invio di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 maggio di ciascun anno con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico. In ogni caso sono fatte salve le attività programmate fino alla data di comunicazione dell'anticipato recesso ed i relativi costi da sostenere il cui finanziamento è comunque garantito dall'ente finanziatore.

Art. 6 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Al fine di definire i programmi, di seguirne lo svolgimento, di assicurarne l'attuazione, il l'U.S.R. e la Fondazione individuano ciascuno un referente.

1. L'U.S.R. indica quale proprio referente della presente convenzione la dottoressa Carla Fiore;
2. La Fondazione indica quale proprio referente per la presente convenzione il dottor Marco Fasano.

Art. 7 – UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce l'U.S.R. e alla Fondazione alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni) se non concordato preventivamente tra le parti.

Art. 8 – PUBBLICITÀ

L'U.S.R. e la Fondazione non potranno essere citate in sedi diverse da quelle stabilite dal presente accordo, salvo che non sia stato concordato preventivamente tra le parti.

Art. 9 – RISERVATEZZA

L'U.S.R. e la Fondazione riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

L'U.S.R. e la Fondazione si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

L'U.S.R. e la Fondazione si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'U.S.R. e la Fondazione provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

L'U.S.R. e la Fondazione si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Torino in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

Art. 12 – SPESE

L'accordo non comporta oneri finanziari per nessuna delle due parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino- Santena 5 maggio 2021

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
IL DIRETTORE
Fabrizio MANCA

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
IL PRESIDENTE
Marco Daniele BOGLIONE